



Sentenze

domenica, 8 Giugno 2025

La prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni non si applica alle manifestazioni sportive in luoghi aperti al pubblico come stadi o palasporto

Valerio de Gioia

Sentenze

Provvedimento (estremi)

Cass. pen., sez. I, ud. 27 marzo 2025 – 6 giugno 2025, n. 21499

Tematica

Misure di prevenzione

Prescrizioni

Divieto di partecipare a manifestazioni sportive

Norma/e di riferimento

L. 13 dicembre 1989, n. 401

art. 8, Codice Antimafia

Massima/e

La portata della prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni esclude che il divieto riguardi le riunioni in luoghi aperti al pubblico, anche se a esse può partecipare un numero indeterminato di persone e, quindi, la stessa non si applica alle manifestazioni sportive in luoghi aperti al pubblico come stadi o palasport rispetto alle quali, peraltro, vige l'autonoma normativa dettata dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401 che contempla anche la misura di prevenzione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive. *Cass. pen., sez. I, 27 marzo 2025, n. 21499*



In senso **conforme**: Cass. pen., sez. un., 28 marzo 2019, n. 46595

Commento

La prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni non si applica alle manifestazioni sportive in luoghi aperti al pubblico come stadi o palasport

di Valerio de Gioia

Le Sezioni Unite (Cass. pen., sez. un., 28 marzo 2019, n. 46595) hanno evidenziato che la portata della prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni esclude che il divieto riguardi le riunioni in luoghi aperti al pubblico, anche se a esse può partecipare un numero indeterminato di persone e, quindi, la stessa non si applica alle manifestazioni sportive in luoghi aperti al pubblico come stadi o palasport rispetto alle quali, peraltro, vige l'autonoma normativa dettata dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401 che contempla anche la misura di prevenzione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

Secondo le Sezioni unite, d'altro canto, ciò non comporta necessariamente un indebolimento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

La ridotta estensione della prescrizione in oggetto, infatti, non incide sulla possibilità, per il giudice che applica la misura di prevenzione, di imporre «tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale» (art. 8, comma 5, D.L.vo 159 del 2011) e, quindi, quando ciò sarà giustificato, di imporre una prescrizione aggiuntiva che riguardi anche la partecipazione a riunioni che non sono “pubbliche riunioni” nel significato ristretto che le Sezioni unite hanno attribuito all'espressione.

Nella corretta prospettiva indicata, d'altro canto, è proprio tale previsione che deve essere valorizzata in quanto, permettendo al giudice della prevenzione di dettare prescrizioni specifiche con una motivazione adeguata che le giustifichi alla luce della pericolosità del soggetto e dei conseguenti pericoli per la società, esclude che siano utilizzate formule generali e stereotipate e, quindi, consente di evitare le criticità determinate dalla genericità e indeterminatezza della prescrizione stessa (cfr. Grande Camera della Corte Edu con la sentenza del 23 febbraio 2017 De Tommaso c/Italia; Cass. pen., sez. un., 27 aprile 2017, n. 40076; Cass. pen., sez. II, 31 marzo 2022, n. 18264; Cass. pen., sez. I, 9 aprile 2018, n. 31322). Ciò in quanto il ricorso alle prescrizioni facoltative di cui all'art. 8, comma 5, D.L.vo n. 159 del 2011 ha il vantaggio di configurare la misura di prevenzione in maniera personalizzata sul soggetto, tenendo conto dei motivi che la giustificano e, inoltre, permette un contraddittorio pieno già in sede di applicazione della misura, con le impugnazioni previste e con l'ulteriore conseguenza che anche il giudice penale potrà più facilmente valutare l'offensività di una violazione, essendo la prescrizione dettata in rapporto alla pericolosità del soggetto.

La prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni, che deve essere in ogni caso disposta in sede di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 8, comma 4, D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, si riferisce esclusivamente alle riunioni in luogo pubblico e questa, in assenza di specifica previsione, non si riferisce alle manifestazioni sportive che si svolgono in luoghi aperti al pubblico, pure se a queste può partecipare un numero indeterminato di persone (cfr. Cass. pen., sez. un., 28 marzo 2019, n. 46595).



